

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 3/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 febbraio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Marina di Carrara;

visto l'articolo 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in

base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per gli esercizi 2007, 2008 e 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Angelo De Marco

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2011.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA PER GLI ESERCIZI 2007, 2008 E 2009

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo di riferimento	»	14
2. Organi di amministrazione e di controllo	»	17
3. Personale	»	20
3.1 Pianta organica e consistenza del personale	»	20
3.2 Costo del personale	»	20
4. Incarichi di studio e consulenza	»	22
5. Pianificazione e programmazione	»	23
5.1 Piano regolatore	»	23
5.2 Piano operativo triennale	»	24
5.3 Programma triennale delle opere	»	25
6. Attività	»	26
6.1 Attività promozionale	»	26
6.2 Servizi di interesse generale	»	27
6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione	»	27
6.4 Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo	»	30
6.5 Traffico portuale	»	31
7. Gestione finanziaria e patrimoniale	»	33
7.1 Dati significativi della gestione	»	34
7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate	»	35
7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui	»	42
7.4 Il conto economico	»	47
7.5 La situazione patrimoniale	»	50
8. Considerazioni conclusive	»	54

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche con riferimento alle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La precedente relazione, redatta congiuntamente per le 25 Autorità portuali e relativa all'esercizio 2006, è stata deliberata nell'adunanza dell'11 dicembre 2009 ed è pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n.158.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Marina di Carrara è stata istituita con legge 28 gennaio 1994, n.84, recante il "riordino della legislazione in materia portuale".

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato nel triennio 2007-2009, costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti, è stato illustrato nelle precedenti relazioni, che si sono da ultimo soffermate sulle importanti novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e sui provvedimenti attuativi predisposti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali relazioni si fa ora presente, ai fini di un opportuno aggiornamento, che la disposizione di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma risultante è stata prima dichiarata non applicabile per l'anno 2007 dall'art. 4 del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge n.127 del 3 agosto 2007, e successivamente abrogata dall'art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Dal 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo di versamento all'Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il triennio in esame, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture.

Permane altresì l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti.

Tale riduzione, in origine limitata al triennio 2006/2008 è stata prorogata al 2009, come da comunicazione del Ministro dell'Economia (circolare n. 32 del 17 dicembre 2009).

Sulla materia è intervenuto, da ultimo, il Ministro delle infrastrutture che, con nota del 7 settembre 2010, ha ribadito l'obbligo nei confronti delle Autorità portuali di ottemperare alla riduzione prevista dall'art.1, commi 58 e 59 della legge n.266/2005, anche per gli esercizi 2009 e 2010.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

Si precisa al riguardo che con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; inoltre, la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale".

Lo stesso art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (finanziaria 2007) ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1984.

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese in conto capitale dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'art. 17 bis del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, nel limite annuo, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro.

Per completezza di informazione si ricorda ancora che, allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da

disposizioni legislative, ha differito al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, originariamente stabilito - con DPR 28 maggio 2009, n. 107 - per il triennio 2009/2011.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010, n. 73 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.